

Lavoro (Rapporto di) - Lavoro subordinato - Lavoro a domicilio - In genere.

Depenalizzazione - Sanzioni amministrative - Applicazione - In genere - Sanzioni in materia di previdenza e assistenza - Art. 116 legge n. 388/2000 - Retroattività - Esclusione - Fondamento - Limiti temporali di applicabilità - Individuazione.

Corte di Cassazione - 7.12.2001/22.5.2002, n. 7524/02 - Pres. Trezza - Rel. Foglia - P.M. Finocchi Ghersi (Conf.) - Mantese Teresa (Avv. Panariti) - INPS (Avv.ti Correrà, Sarto).

Ricorre la fattispecie del rapporto subordinato di lavoro a domicilio tutte le volte in cui il lavoratore esegua, in un proprio locale ed anche con l'eventuale ausilio dei propri familiari, lavorazioni analoghe o complementari a quelle eseguite all'interno dell'azienda datrice di lavoro, operando su campioni o modelli ricevuti da questa e sotto le sue direttive e controlli, restando, per converso, escluso il vincolo di subordinazione qualora, nel proprio domicilio, il soggetto organizzi e conduca una vera e propria struttura imprenditoriale; ne consegue che solo in tale ultima ipotesi il lavoratore ha diritto alla conservazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, dovendosene, per converso, disporre la cancellazione tutte le volte in cui ricorrano i presupposti del lavoro subordinato a domicilio in base ai parametri dianzi ricordati. (Massima non ufficiale)

In materia di illeciti amministrativi, l'adozione del principio di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, pertanto, l'art. 116, dodicesimo comma della legge n. 388 del 2000, che ha abolito "tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria", non opera retroattivamente; tuttavia, poiché la norma fa riferimento non alle condotte ma alla manifestazione della "**potestas puniendi**" della pubblica autorità, risultano rimosse le sanzioni amministrative relative ad infrazioni contestate dopo l'entrata in vigore della nuova legge ed è a tale momento, coincidente con la comunicazione dell'ordinanza ingiunzione, che

deve farsi riferimento per risolvere il problema dell'ambito temporale di applicabilità della nuova normativa.

FATTO. - Con distinti ricorsi davanti al Pretore di Treviso, Teresa Mantese proponeva opposizione avverso due ordinanze - ingiunzioni, nn. 275/95 e 276/95, nonché due decreti ingiuntivi, nn. 1642/95 e 1643/95, emessi ad iniziativa dell'INPS a titolo di contributi omessi e sanzioni aggiuntive in relazione ad alcuni rapporti di lavoro subordinato a domicilio intrattenuti dalla opponente, nella sua qualità di socia della S.n.c. Confezioni Gioia.

Per quanto ora interessa, l'opponente deduceva l'insussistenza della subordinazione nei rapporti indicati.

Il Pretore rigettava le opposizioni, con sentenza del 21.5.1997, la quale veniva impugnata dalla Mantese sul presupposto che le lavoratrici ritenute dipendenti, erano in parte organizzate in forma societaria.

Costituitosi in giudizio, l'Istituto convenuto eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione concernente le omissioni contributive contestate con ordinanza ingiunzione n. 275/95 e con decreto ingiuntivo n. 1642/95, in quanto sanate a mezzo di condono previdenziale; per il resto l'INPS chiedeva il rigetto dell'impugnazione.

Con sentenza notificata il 12.4.1999, il Tribunale di Treviso dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento al decreto ingiuntivo n. 1642/95 ed alla ordinanza ingiunzione n. 275/95, confermando, per il resto, la decisione pretorile.

Osservava il Tribunale che, ferme restando le peculiarità del lavoro svolto a domicilio, l'elemento della subordinazione, nel caso di specie, emergeva dal carattere semplice e ripetitivo delle operazioni eseguite dalle lavoratrici a domicilio, nonché dalla sottoposizione delle stesse al potere di direttiva e di sorveglianza della committente.

Avverso detta sentenza la Mantese ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L'INPS ha depositato procura.

DIRITTO. - Col primo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, c. 2, della legge n. 877 del 1973 - osserva la ricorrente che il lavoro a domicilio presuppone l'esecuzione parziale o il completamento di lavorazioni di prodotti che rientrano nell'attività produttiva del committente e che da questi vengono commercializzati. Nella specie, la ricorrente lavorava per

la Benetton, la quale forniva anche i tessuti e i modelli cui attenersi, e, poiché era necessario restituire i capi completamente rifiniti, si era reso necessario ricorrere a laboratori artigianali, preesistenti.

Col secondo motivo - deducendo la contraddittorietà o insufficienza della motivazione, oltre alla violazione dell'art. 1 della legge n. 877 del 1973, lamenta la ricorrente che i giudici di merito hanno trascurato sia l'elemento della iscrizione delle operanti all'albo artigiano, avente di per sé carattere costitutivo, sia il fatto che alcune delle lavoranti operavano in forma societaria.

Con terzo motivo - denunciando l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - osserva la ricorrente che: a) le lavoranti a domicilio avevano versato i contributi previdenziali ed assistenziali come lavoratrici autonome; b) non vi era alcun potere organizzativo o direttivo del datore di lavoro; c) il committente non svolgeva alcun controllo durante le lavorazioni; d) l'oggetto delle prestazioni era non l'energia lavorativa, ma il risultato della prestazione, senza prefissazione di tempi, e con libertà delle lavoranti di programmare il loro lavoro; e) il compenso era commisurato al tipo di modello da realizzare e non al tempo necessario per la realizzazione del risultato.

Deve premettersi che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di lavoro a domicilio, per applicare le norme sul lavoro subordinato non occorre accertare se sussistano i caratteri propri di questo, essendo, invece, necessario e sufficiente che ricorrano i requisiti indicati dall'art. 1 della legge n. 877 del 1973, come modificato dall'art. 2 della legge n. 858 del 1980, e cioè: a) che il lavoratore esegua il lavoro nel proprio domicilio e in locale di cui abbia la disponibilità; b) che il lavoro sia eseguito dal lavoratore personalmente, o anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata o di apprendisti; c) che il lavoratore sia tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere, nella esecuzione parziale, nel completamento o nella intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività del committente.

Nel quadro di tale speciale disciplina legislativa, il lavoro a domicilio realizza una forma di decentramento produttivo, in cui l'oggetto della prestazione del lavoratore assume rilievo non già come risultato, ma come estrinsecazione di energie lavorative, resa in maniera continuativa all'esterno dell'azienda, e però organizzata ed utilizzata in funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all'interno di essa, e, correlativamente, il vincolo di subordinazione viene a configurarsi come inserimento dell'attività del lavoratore nel ciclo

produttivo aziendale, del quale la prestazione lavorativa da lui resa, pur se in ambienti esterni all'azienda e con mezzi ed attrezzature anche propri del lavoratore stesso, ed eventualmente anche con l'ausilio dei suoi familiari, purché conviventi e a carico, diventa elemento integrativo. (conf. tra le ultime, Cass., 16.6.2000, n. 8221(1); Cass., 26.4.1999, n. 4144; Cass., 18.6.1999, n. 6150; Cass., 23.9.1998, n. 9516, ed altre).

Coerente con questi principi si è sviluppata la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha, in particolare, posto in evidenza, sia il carattere semplice e ripetitivo delle operazioni eseguite dalle lavoratrici a domicilio, sia la sottoposizione delle stesse al potere di direttiva e di sorveglianza della committente, sia l'assoluta mancanza, in capo alle lavoratrici, della benché minima organizzazione imprenditoriale, così come del rischio d'impresa, pervenendo, in tal modo, del tutto correttamente, ad affermare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le lavoratrici a domicilio e la società Confezioni Gioia, della quale la ricorrente Mantese era socia.

Ad ulteriore conferma di tale conclusione, il Tribunale di Treviso ha evidenziato il dato - del tutto pacifico in causa - che la Soc. Benetton, committente della società della Mantese, commissionava e riceveva capi perfettamente completi, sicché la rifinitura del capo rientrava, per un verso, nell'obbligazione assunta dalla Mantese, nei confronti della Benetton, e per altro verso, nell'attività produttiva della medesima ricorrente, che a tale scopo si avvaleva delle prestazioni delle lavoratrici a domicilio. Dunque, rispetto a queste ultime la Mantese si poneva quale datore di lavoro - imprenditore e soggetto obbligato a fronte dei decreti ingiuntivi e delle ordinanze ingiunzioni emesse dall'INPS per contributi omessi, somme aggiuntive, e sanzioni amministrative.

Infondati sono altresì entrambi i profili esposti nel secondo motivo del ricorso.

Ed infatti, quanto all'iscrizione delle lavoratrici a domicilio nell'albo degli artigiani, è sufficiente osservare che questa iscrizione di per sé non può costituire elemento decisivo per escludere il carattere subordinato del lavoro a domicilio, per il quale restano decisive le modalità concrete di svolgimento del lavoro, nei termini e con i requisiti sopra indicati.

Del resto questa Corte si è ripetutamente espressa, sostenendo l'irrilevanza, ai fini qualificatori, dell'iscrizione del lavoratore a domicilio nell'albo delle imprese artigiane, una volta accertata la mancanza, presso le medesime lavoratrici, di una distinta organizzazione, a proprio rischio, dei mezzi produttivi, come pure, di una struttura, anche se semplice, di tipo imprenditoriale (in tal senso, Cass., 2.6.1999, n. 5344; Cass., 7.6.1999, n. 5558; Cass., 26.4.1999, n. 4144; Cass., 17.2.1998, n. 1676;

Cass., 23.9.1998, n. 9516, ed altre).

Questa giurisprudenza si è consolidata anche sulla base dell'evoluzione normativa verificatasi in materia di lavoro a domicilio. Significativa è, infatti, la scomparsa, dal testo della legge n. 877/1973 vigente, dell'indicazione - già contenuta dell'art. 1, u.c., della precedente legge 13.3.1958, n. 264 - secondo la quale "gli artigiani iscritti negli albi di cui alla legge 25.7.1956, n. 850, non possono essere considerati a nessun effetto lavoranti a domicilio, anche se eseguono il lavoro loro affidato nella propria abitazione o presso il committente".

Quanto al secondo profilo, deve rilevarsi che non è affatto decisiva la circostanza - peraltro non dedotta, né verificata in sede di merito - che alcune lavoranti a domicilio operassero in forma societaria. È sufficiente osservare che ben possono coesistere in capo alla stessa persona un rapporto di lavoro subordinato accanto ad un rapporto di natura societaria in capo alla medesima persona, salva l'ipotesi in cui quest'ultima rivesta una posizione o un ruolo tale da immedesimarla nella società stessa, sì da esprimerne direttamente la volontà imprenditoriale.

Inconsistente è, infine il terzo motivo con il quale il ricorrente ripropone, inammissibilmente, una serie di elementi fattuali superati dall'indagine complessiva operata dal Tribunale.

A questo punto, corre l'obbligo di tener conto dello **ius superveniens** rappresentato dall'art. 116, c. 12 della legge 22.12.2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) che così recita: "Fermo restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'art. 35, commi secondo e terzo della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale".

In via di principio, per ciò che riguarda il tema della immediata applicabilità della norma sostanziale nel giudizio di cassazione vale richiamare l'orientamento consolidato che riconosce l'applicabilità dello **ius superveniens** (salvo disposizioni diverse) anche nel giudizio di legittimità (tra le più recenti, v. Cass., 20 gennaio 2001, n. 825; Cass., 28 agosto 2000, n. 11224; Cass., 10 giugno 2000, n. 7957).

Sull'efficacia (retroattiva o meno) del comma 12 in esame - disposizione che sembra aver carattere generale e non circoscritta ai soli contratti di riallineamento (come pure potrebbe suggerire la rubrica dell'art. 116 "misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare"), si sono già manifestate alcune prime posizioni discordanti in sede amministrativa e anche giurisprudenziale.

Il Ministero del Lavoro (circolare n. 12 del 2001) ha espresso l'avviso secondo cui "l'abrogazione delle sanzioni amministrative entra in vigore il 1.1.2001, con riferimento agli adempimenti contributivi relativi alle retribuzioni corrisposte nel mese di dicembre 2000, mentre resta confermata la procedura sanzionatoria amministrativa per le violazioni antecedenti a tale periodo, giusta il principio "**tempus regit actum**" di cui all'art. 1, c. 2 della legge n. 689/81".

In pratica, questa tesi - anche in considerazione del principio, pacifico in giurisprudenza secondo cui la regola dell'abrogazione retroattiva **in bonam partem** è riferibile solo alle disposizioni abrogative di norme penali - considera valide ed operative le sanzioni amministrative riferite agli inadempimenti contributivi realizzatisi prima del 1°1.2001.

A questa lettura si è allineato l'INPS, sia pure con riserva di ulteriori approfondimenti (Circolare n. 110 del 23.5.2001).

Secondo alcune prime sentenze di merito il senso complessivo della espressione "sono abolite tutte le sanzioni amministrative ..." contenuta nel c. 12 in questione, condurrebbe ad una diversa soluzione ermeneutica.

Secondo questo orientamento, l'uso del verbo "abolire", a fronte del più tecnico e chiaro vocabolo "abrogare" indicherebbe che il legislatore non ha inteso limitarsi ad abrogare le singole norme sanzionatorie, ma ha perseguito un effetto più radicale e definitivo. Inoltre sarebbe significativo che l'oggetto dell'abolizione non sono le norme, cioè le descrizioni di fattispecie che comportano l'applicazione di una sanzione, ma le sanzioni amministrative *tout court*. Secondo la sentenza citata, il legislatore avrebbe inteso espungere dall'ordinamento la categoria in sé delle sanzioni amministrative in materia di omissioni contributive, sicché non si verterebbe in tema di efficacia nel tempo della norma abrogatrice di norme sanzionatorie, che formalmente rimangono in vigore (il c. 12 esordisce "Ferre restando le sanzioni penali ...") ma di sopravvenuta inesistenza della sanzione applicabile. La conclusione sarebbe che, venuta meno nell'ordinamento la categoria delle sanzioni amministrative in materia, le medesime non possono trovare più applicazione per le condotte pregresse, ma non per la retroattività di una inesistente abrogazione della norma incriminatrice, quanto per la sopravvenuta inesistenza del tipo di sanzione precedentemente prevista dall'ordinamento.

La tesi dell'abrogazione retroattiva della disposizione in esame rifletterebbe - secondo alcuni - la stessa intenzione del legislatore di favorire al massimo l'"emersione" del lavoro irregolare, attraverso una sorta di "effetto condono" per le ipotesi di autodenuncia dei datori di lavoro, e di incentivare ulteriormente la stipula dei contratti di riallineamento. L'opposta tesi interpretativa

colliderebbe, ancora, sia con lo scopo della riforma delle sanzioni civili contenuta nel contesto dello stesso art. 116, sia con lo scopo di semplificazione e di riduzione del contenzioso perseguito dal legislatore.

A queste conclusioni questo Collegio non ritiene di poter aderire.

Premesso che la norma in esame parla di abolizione delle sanzioni, e non già non di estinzione delle medesime (nel qual caso si potrebbe ritenere che verrebbero caducate tutte le sanzioni già irrogate con ordinanze ingiunzioni, anche anteriori rispetto al 31.12.2000, ma ancora **sub iudice**) occorre fare riferimento al generale orientamento giurisprudenziale secondo il quale in materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali "**ab origine**" - sempreché la più favorevole disciplina sia posteriore non solo alla data della commissione del fatto, ma anche all'emanazione dell'ordinanza - ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, e senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, del codice penale. (In tal senso, Cass. S.U., 29.11.1994, n. 890; Cass., 28.8.1995, n. 9033; Cass., 2.5.1997, n. 3817; Cass., 20.9.1995, n. 9973; Cass., 21.6.1999, n. 6249; Cass., 3.4.2000, n. 4007).

Un argomento a favore della abrogazione retroattiva del beneficio in questione potrebbe fondarsi individuando una **ratio legis** ispiratrice dell'art. 116, c. 12, consistente nella finalità di realizzare una semplificazione nel sistema sanzionatorio nella materia in oggetto, e di ridurre, di conseguenza il contenzioso. Tale finalità potrebbe ricavarsi tenendo conto del profilo evolutivo della legislazione di settore (l'art. 35 della legge n. 689 del 1981 stabilì la depenalizzazione delle contravvenzioni in materia previdenziale già punite con la sola ammenda, derubricandole in infrazioni amministrative; più tardi l'art. 1, c. 222 della legge n. 662 del 1996 dispose che "allorché si fa luogo al pagamento dei contributi e di quanto previsto a titolo di interessi, somme aggiuntive e sanzioni di cui ai commi precedenti, sono estinte le obbligazioni per sanzioni amministrative di cui all'art. 35 della legge 24.11.1981, n. 689").

Seguendo questo ordine di idee, l'art. 116, c. 12 in esame avrebbe completato il disegno di abrogare retroattivamente le norme sanzionatorie per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi, così che le sanzioni

civili - il cui regime viene modulato innovativamente con modifiche adeguate alla gravità degli inadempimenti nei commi 8, 9 e 10 che precedono - assolvano non solo alla nota funzione risarcitoria, ma pure allo scopo di favorire la stipula dei contratti di riallineamento.

L'argomento, pur suggestivo, non convince poiché, pur riconoscendo una tendenza del legislatore più recente ad estendere alle sanzioni amministrative la regola di ispirazione penalistica espressa dall'art. 2 c. 2 del codice penale (secondo cui l'**abolitio** della fattispecie astratta della violazione fa venire meno anche le trasgressioni commesse anteriormente, con la peculiarità, rispetto alla analoga norma penale, che resta salvo il limite del giudicato) deve rilevarsi che una tale tendenza ha trovato espresse manifestazioni soltanto in ambiti diversi da quello previdenziale, e segnatamente nella materia valutaria nonché in quella tributaria.

Con riferimento alle infrazioni valutarie, infatti, questa Corte (sent. 23.4.2001, n. 5975) ha recentemente statuito che la norma dell'art. 23 *bis* del DPR 31 marzo 1988, n. 148, nel testo inserito dall'art. 1 della legge 7 novembre 2000, n. 326, secondo cui "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce violazione punibile, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento definitivo", trova applicazione nel giudizio di cassazione come "**ius superveniens**" (nel caso di specie, la Cassazione ha applicato la norma in questione, ritenendo che le infrazioni contestate non costituivano violazioni punibili per effetto del D.M. 27 aprile 1990 sulla liberalizzazione valutaria e che conseguentemente non era applicabile la sanzione amministrativa valutaria; ha quindi cassato la sentenza impugnata e decidendo nel merito ha annullato il decreto - ingiunzione impugnato).

Una simile disposizione derogatoria rispetto al principio della irretroattività della norma più favorevole (per abolizione della singola figura di illecito amministrativo) era stata introdotta nella materia delle sanzioni amministrative tributarie (art. 3, comma secondo D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), il che ha consentito a questa Corte di fissare, anche per quest'ultimo ambito, un principio identico a quello contenuto nella citata sentenza n. 5975 del 2001 (Cass., 27 marzo 2001, n. 4408).

Nulla di tutto questo è avvenuto - sul piano legislativo - per le infrazioni di natura previdenziale, nonostante alcuni tentativi compiuti, da parte di alcuni deputati, durante la discussione parlamentare di introdurre una esplicita previsione di retroattività della riforma in questione.

Né all'anomalia costituita dalla coesistenza nell'ordinamento di un principio generale sull'illecito amministrativo (ricavabile dalla L. 689/1981, in forza del quale, in caso di abolizione di una specifica figura di

trasgressione, non è applicabile il canone della retroattività) con quello di segno opposto in tema di sanzioni amministrative tributarie e valutarie sembra possibile rimediare sollecitando un intervento del Giudice delle leggi: questa Corte, prima della entrata in vigore della L. 326/2000, aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per disparità di trattamento, fra la normativa valutaria prima della riforma del 2000 e quella in materia tributaria che, per prima, aveva, appunto, introdotto la deroga al principio di irretroattività (Cass., 12 maggio 1999, n. 4704; Cass., 12 settembre 1998, n. 9091).

Quanto precede suggerisce ulteriori ragioni per ritenere tuttora vigente la regola **tempus regit actum** la quale, tuttavia - proprio per la formulazione testuale della norma in esame, riferentesi, come tale, non tanto alle condotte, ma alla manifestazione della **potestas puniendi** della pubblica autorità - comporta la rimozione delle sanzioni amministrative soltanto per le infrazioni contestate dopo l'entrata in vigore della nuova legge. Ne deriva che è a tale momento - coincidente con la comunicazione dell'ordinanza ingiunzione al prevenuto - che deve aversi riguardo per risolvere il problema, di natura transitoria, dell'ambito temporale di operatività della nuova, più favorevole, normativa.

Né sembra convincente la tesi secondo cui dovrebbe farsi riferimento al momento dell'accertamento dell'omissione contributiva (data del verbale di accertamento).

A sostegno di tale tesi non può invocarsi il successivo comma 18 dell'art. 116 secondo cui "per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'art. 1 della legge 23.12.1996, n. 662 ...".

La disposizione invocata, regolando nel prosieguo un particolare sistema di recupero/conguaglio dell'eventuale versamento del maggiore importo dei contributi rispetto a quello (minore) "calcolato in base all'applicazione dei commi da 8 a 17 del presente articolo 116" si riferisce all'evidenza alle sanzioni civili e non anche a quelle amministrative, già rimosse totalmente dal precedente comma 12.

Vero è che il comma 222 della legge del 1996 - richiamato dal comma 18 della legge n. 368/2000 - già prevedeva l'estinzione delle obbligazioni per sanzioni amministrative, ma ciò costituiva l'effetto dell'avvenuto pagamento dei contributi secondo il sistema complessivo prefigurato dalla legge del 1996, e, dunque, l'effetto di un meccanismo che compiutamente si esauriva nell'ambito applicativo di quest'ultima legge. Al contrario, il comma 12 della legge del 2000 rimuove le sanzioni amministrative in

presenza di omissioni contributive non ancora sanate.

Deve, in proposito, osservarsi che, rispetto al regime generale sanzionatorio riguardante gli illeciti amministrativi, il particolare sistema degli illeciti in materia previdenziale si caratterizza per il fatto che ad esso si riferisce la particolare disciplina contenuta nell'art. 35 della legge n. 689/81 - espressamente richiamata dall'art. 116 c. 12 in esame - in base al quale la sanzione amministrativa nella materia si sostanzia proprio nell'ordinanza ingiunzione.

Del resto - e questo sembra un rilievo ulteriormente decisivo - questa ordinanza e non già l'infrazione amministrativa in sé, costituisce l'oggetto precipuo della verifica giudiziale la quale riguarda la legittimità formale del provvedimento impugnato sotto il profilo della esistenza o meno di una **potestas puniendi**.

Deve, quindi, concludersi nel senso che, nel sopprimere le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi dalle quali comunque derivi l'omissione parziale o totale del versamento di contributi o premi, al sensi dell'art. 35 c. 2 e 3 della legge 24.11.1981, n. 689, l'art. 116, c. 12 della legge 23.12.2000, n. 388 esclude che possano essere irrogate a partire dal 1° gennaio 2001 sanzioni amministrative - nella forma tipizzata dell'ordinanza ingiunzione - precludendo altresì l'avvio di procedure destinate all'applicazione di sanzioni ormai rimosse dall'ordinamento.

In sostanza, dopo l'entrata in vigore della legge n. 388 del 2000, non possono più adottarsi ordinanze ingiunzioni, in materia, pur se riferite ad omissioni contributive verificatesi, o accertate in epoca anteriore al 1° gennaio 2001.

Tornando alla controversia presente, deve osservarsi conclusivamente che il nuovo regime "liberatorio" non potendo travolgere le ordinanze ingiunzioni oggetto del presente giudizio, in quanto emesse nella vigenza della legge che ne riconosceva il potere, non incide sulla decisione di rigetto del ricorso.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 2000, p. 1047